

Obblighi e responsabilità per il progettista con particolare riferimento agli elementi non strutturali ed agli impianti nel caso di rischio terremoto

Mario Cocco¹, Chiara Bertolini¹ ■

1. Premessa

Come evidenziato in un recente studio, gli elementi non strutturali di un edificio, in caso di danneggiamento derivante da sisma, rappresentano una delle maggiori problematiche sia dal punto di vista delle perdite economiche che dell'immediata funzionalità delle strutture nell'emergenza post-sisma. I danni ad essi indotti durante gli ultimi terremoti occorsi in Italia, hanno dimostrato la loro elevata suscettibilità alle azioni telluriche (Perrone e Nascimbene, 2017).

La presente trattazione si propone di analizzare gli obblighi e le conseguenti responsabilità del progettista incaricato di elaborare gli elementi non strutturali dell'opera (tra cui vi rientrano gli impianti) nel particolare caso di evento sismico.

Per una corretta comprensione della tematica è necessario, in prima battuta, esporre brevi ed introduttivi cenni in materia di elementi non strutturali dell'opera ed, in seconda battuta, analizzare la responsabilità del professionista intellettuale in termini generali e conseguentemente cercare di individuare gli ambiti ed i confini della responsabilità del progettista nel particolare caso che ci occupa.

2. Gli elementi non strutturali e gli impianti

Gli elementi non strutturali sono tutte quelle componenti che, benché non facciano parte della struttura portante di un edificio, assumono per lo stesso una peculiare rilevanza in termini di utilizzo e funzionalità e, sovente, in presenza di evento sismico, sono soggetti a devastanti conseguenze. Tali elementi possono classificarsi in tre tipologie: architettonici (es. controsoffitti, vetrate, partizioni interne ed in generale tutti gli elementi che completano l'edificio), impiantistici (es. impianto di condizionamento ed impianto antincendio) e contenuti (elementi che appartengono in genere agli occupanti dell'edificio, quali le librerie, i computer, l'arredamento interno etc.). Gli elementi non strutturali che rilevano ai fini della presente trattazione sono principalmente quelli architettonici ed impiantistici.

Sotto il profilo normativo si segnala che con il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 n. 42 è stato approvato l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (meglio note come NTC 2018 in sostituzione delle NTC 2008) il cui scopo è quello di fornire ai professionisti ed agli operatori del settore le norme volte ad indicare i criteri generali di sicurezza delle costruzioni, le caratteristiche dei materiali da utilizzare nonché le azioni che devono essere adoperate nel progetto, anche al fine di prevenire danni cagionati da eventi sismici.

Nelle stesse NTC 2018 viene fornita la definizione degli elementi non strutturali e degli impianti. In particolare, ai sensi dell'art. 7.2.3. *“Per elementi costruttivi non strutturali s'intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.”* In sintesi, per la norma, gli elementi non strutturali si distinguono in due gruppi: quelli in grado di incidere sugli elementi strutturali (vi rientrano ad esempio i carroponti e le scalfalature) e quelli che, pur non in grado di incidervi, influenzano la sicurezza dell'edificio (canalizzazioni, componenti elettrici, serbatoi indipendenti etc.). Sempre nelle stesse NTC 2018 gli impianti vengono intesi in senso ampio quale l'*“insieme di: impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell'impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale.”*

Le disposizioni delle NTC 2018 assumono particolare rilievo per il progettista in quanto individuano i parametri che lo stesso deve seguire nella progettazione degli elementi sia strutturali che non, al fine di evitare un eventuale loro collasso nell'ipotesi di evento sismico. Le conseguenze di una scossa tellurica, infatti, potrebbero essere devastanti, non soltanto con riguardo agli elementi strutturali, ma anche con riferimento a quelli non strutturali e agli impianti, sia in termini di sicurezza delle persone (basti pensare all'ipotesi di danneggiamento e distacco delle tamponature esterne ed al cedimento dei divisori interni dei fabbricati) sia in termini di intralcio per la prosecuzione delle attività e di perdita della funzionalità dell'edificio qualora lo stesso sia adibito ad uso industriale o, addirittura, ospedaliero o scolastico (si prenda in considerazione il caso di blocco di un impianto ad uso ospedaliero). È stata, inoltre, pubblicata in G.U. la Circolare n. 9/2019 che ha ad oggetto le istruzioni per l'applicazione delle NTC 2018 e che, benché non abbia valore vincolante, si propone quale obiettivo quello di rendere chiari ed, in tal senso, uniformi per tutti, gli obblighi del progettista al fine di delimitarne la responsabilità.

¹ Studio Legale Associato Cocco-Poscio-Zauli, Via Cesare Battisti, 8 - 20122 Milano.

Tanto premesso, è allora opportuno proseguire la trattazione mediante l'individuazione del quadro legislativo che delinea i confini dell'inadempimento e della responsabilità del professionista intellettuale nella cui categoria rientra il progettista e conseguentemente di coordinarla con la disciplina di settore.

Consapevole del fatto che sulla responsabilità professionale si sono avvicinate diverse tesi e contrasti giurisprudenziali, si tenterà di sintetizzare la questione, focalizzandosi sui recenti approdi in materia.

3. La natura dell'obbligazione e la responsabilità del progettista

3.1 Responsabilità contrattuale

Come è noto, il progettista è il soggetto al quale il committente affida, mediante la conclusione di un contratto, l'incarico di predisporre il progetto dell'opera che intende realizzare.

Trattandosi di professionista, la regolamentazione dei rapporti tra lo stesso ed il committente dell'opera, nonché il regime di responsabilità, trovano la loro fonte negli artt. 2229 e ss. c.c. relativi alle prestazioni professionali intellettuali.

È bene precisare che, **per lungo tempo, dalla maggior parte degli interpreti del diritto, l'obbligazione del progettista non è stata collocata nell'ambito delle obbligazioni di mezzi**, come invece è accaduto con riferimento alle prestazioni degli altri professionisti intellettuali (es. avvocati e medici), **ma in quello delle obbligazioni di risultato**². In termini estremamente sintetici, si ha obbligazione di mezzi qualora si prescinde dell'esito positivo dell'attività posta in capo al debitore, essendo rilevante esclusivamente il suo *modus operandi*, ed in specie, la diligenza con la quale la prestazione viene svolta e non il raggiungimento di un risultato certo. Nelle obbligazioni di risultato, invece, l'*obligatio* ha ad oggetto il raggiungimento di uno specifico risultato, appunto, e non il comportamento del debitore, che rileverà soltanto ove tale risultato non sarà raggiunto.

La distinzione tra la diversa qualificazione delle obbligazioni ha assunto storicamente rilievo soprattutto in relazione alle regole di responsabilità e all'onere della prova, posto che la dottrina e la giurisprudenza che ammettevano tale dicotomia ritenevano applicabile l'art. 1218 c.c.³ alle obbligazioni di risultato e l'art. 1176 c.c.⁴ alle obbligazioni di mezzi con la conseguenza che, nell'ipotesi di responsabilità del progettista, il creditore (*rectius* il committente) avrebbe dovuto provare soltanto l'inadempimento mentre spettava al debitore dimostrare la non imputabilità e, pertanto, l'assenza della colpa.

Tale classificazione ha perso la sua tradizionale rilevanza⁵ e oggi si tende a ritenere che la responsabilità contrattuale del progettista è regolata dalle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto applicabili, da quelle sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali. Non sussiste più alcun contrasto fra applicazione dell'art. 1176 c.c. e quella dell'art. 1218 c.c., che possono in tal senso sovrapporsi: il professionista deve sempre comportarsi secondo le regole di correttezza e diligenza, quest'ultima sancita dall'art. 1176 comma 2 c.c. e l'inadempimento del rapporto contrattuale comporta sempre l'applicazione dell'art. 1218 c.c.⁶

Chiaramente la diligenza richiesta al professionista è quella c.d. "qualificata", ovvero connessa alla natura dell'attività esercitata, la quale impone allo stesso di operare, oltre che con attenzione e prudenza, con **la perizia richiesta per la specifica attività, intesa come il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti, sia tecnici che giuridici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della categoria professionale d'appartenenza**. Storicamente, con particolare riferimento alla figura del progettista, erano da intendersi norme tecniche quelle riguardanti le modalità di redazione del progetto e la sua fattibilità tecnica al fine di renderlo esente da vizi e difetti mentre le norme giuridiche individuavano la disciplina urbanistica di riferimento e l'assetto del territorio. Negli ultimi anni, si è assistito ad una sovrapposizione tra il piano tecnico e quello giuridico, mediante la c.d. normativizzazione delle regole tecniche, basti pensare al contenuto delle NTC che prescrivono il rispetto di parametri tecnici. Vi è da specificare, inoltre, che la responsabilità del professionista varia in relazione alla tipologia della prestazione: se trattasi di prestazione di difficile esecuzione, che trascende la preparazione professionale media, troverà applicazione l'art. 2236 c.c.

² Con particolare riferimento alla posizione del progettista, fin tanto che la dicotomia obbligazioni di mezzi/obbligazioni di risultato è rimasta in auge, si sono espresse Cass. Civ. 27 febbraio 1996 n. 1530 in *Giur. bollettino legisl. tecnica* 1997, 3918, Cass. civ. sez. II, 27/10/1984, n.5509 in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 10. Inoltre Cass. Civ. Sez. Un. 28/07/2005 n. 15781 menziona quella parte della giurisprudenza a favore della tesi relativa all'obbligazione di risultato, così riassunta: "sebbene l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, in determinate circostanze essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato, nella quale il professionista si impegna a realizzare un determinato opus; come, appunto, nel caso dell'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito e dotato d'una sua autonoma utilità qual è la sua realizzabilità Cfr. Cass. Civ. 5.8.2002, n. 11728; Cass. Civ. 27.2.1996, n. 1530; Cass. Civ. 28.1.1995, n. 1040; Cass. Civ. 22.12.1994, n. 11067; Cass. Civ. 19.7.1993, n. 8033; Cass. Civ. 21.7.1989, n. 3476; Cass. Civ. 7.5.1988, n. 3389; Cass. Civ. 8.4.1977, n. 1346; Cass. Civ. 7.2.1975, n. 475; Cass. Civ. 10.12.1974, n. 4159; Cass. Civ. 22.4.1974, n. 1156; Cass. Civ. 22.3.1968, n. 905; Cass. Civ. 16.10.1961, n. 2169."

³ "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

⁴ "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

⁵ Cfr. **Cass. Sez. Un. 28/07/2005 n. 15781** la quale, superando il contrasto giurisprudenziale circa il rilievo della natura delle obbligazioni, ha ritenuto che i profili di responsabilità contrattuale del professionista intellettuale, siano essi connessi ad obbligazioni di mezzi o di risultato, possono essere esaustivamente ricondotti nell'ambito della disciplina generale dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 2236, 2232, 1218 e 1176 c.c. secondo comma), tanto più che l'onere della prova in caso di inadempimento non muta in ragione della natura dell'obbligazione da adempiere.

⁶ Cfr. Cass. Sez. Un. 28/07/2005 n. 15781.

che circoscrive la responsabilità alle sole ipotesi di dolo e colpa grave, altrimenti il rapporto sarà regolato dalla disciplina sulle obbligazioni in generale ed in specie, dall'art. 1176 comma 2 c.c. che invece presuppone la responsabilità anche nelle ipotesi di colpa lieve. Sul punto è opportuno sottolineare che, in generale, col passare del tempo, si è assistito ad una progressiva riduzione di operatività della colpa grave dovuta all'innalzamento del grado di perizia richiesto nell'espletamento della professione con conseguente dilazione delle ipotesi di colpa lieve.

Alla luce della disciplina suesposta, con particolare riferimento al tema oggetto della presente trattazione, il progettista sarà da considerarsi contrattualmente inadempiente ed, in tal senso, tenuto al risarcimento del danno nei confronti di colui che gli ha commissionato l'opera, nel caso di vizi e difetti che non permettono il pieno godimento dell'immobile anche eventualmente in termini di sicurezza o che addirittura conducono al collasso o alla rovina degli elementi non strutturali cagionando danni a persone e/o cose o non permettendo la prosecuzione delle funzioni ed attività cui l'edificio è adibito (basti pensare ai danni derivanti dal blocco totale o anche solo parziale di un impianto ospedaliero). Chiaramente, come sopra esposto, non è sufficiente il verificarsi in sé del danno ma è necessario che lo stesso sia imputabile al progettista e tale imputabilità andrà valutata caso per caso in ragione degli accorgimenti presi e della diligenza che la tipologia della prestazione professionale impone, diligenza da valutare in ragione del rispetto delle norme tecniche e giuridiche di settore. Il fatto che il collasso o il danneggiamento derivino da eventi sismici non esclude la responsabilità del progettista per la sussistenza della forza maggiore in quanto, ad oggi, sussistono specifiche norme tecniche che impongono al professionista il rispetto di determinati parametri. Pertanto, qualora si accerti che il progetto redatto dal professionista era conforme alle norme antisismiche dettate dalla NTC 2018 nonché a tutte le norme di settore potrà ragionevolmente escludersi la sussistenza di un inadempimento colposo e sempre che vi sia stato il rispetto della diligenza nell'esecuzione della prestazione ai sensi degli artt. 2236 c.c. e 1176 c.c.. Sul punto, non può sottacersi il fatto che, oltre quanto prescritto dalle NTC 2018, gli studi scientifici nel campo degli elementi non strutturali risultano ancora limitati e le linee guida attualmente disponibili sono spesso basate su esperienze acquisite dall'osservazione dei danni occorsi a seguito di eventi sismici, con la conseguenza che la progettazione è spesso affidata all'intuizione degli ingegneri piuttosto che a risultati di studi analitici e certi. Tali circostanze dovrebbero indurre a ritenere che, ove ancora non sussistano elementi certi in materia per rendere gli elementi non strutturali sicuri ed in grado di funzionare anche a seguito di scossa tellurica, il progettista potrà rispondere solo in presenza di colpa grave secondo il disposto dell'art. 2236 c.c.

È opportuno segnalare, infine, che le stesse NTC 2018 individuano specifiche ipotesi di responsabilità del progettista. In particolare l'art. 7.2.3 prevede: *“Quando l'elemento non strutturale è costruito in cantiere, è compito del progettista della struttura individuare la domanda e progettare la capacità in accordo a formulazioni di comprovata validità ed è compito del direttore dei lavori verificarne la corretta esecuzione; quando invece l'elemento non strutturale è assemblato in cantiere, è compito del progettista della struttura individuare la domanda, è compito del fornitore e/o dell'installatore fornire elementi e sistemi di collegamento di capacità adeguata ed è compito del direttore dei lavori verificarne il corretto assemblaggio.”* Benché la ripartizione delle responsabilità sarebbe già desumibile dall'applicazione dei principi generali e dalle norme del codice civile, tali specificazioni aiutano ad orientare sia, in via preventiva, i progettisti nella delimitazione dei propri obblighi, sia gli operatori del diritto, in sede di applicazione delle norme generali. Parimenti, sempre sotto il profilo contrattuale, anche la normativa in materia di appalti pubblici, all'art. 106 commi 9 e 10 D. Lgs. 50/2016, prescrive espressamente la responsabilità del progettista nei confronti della stazione appaltante per i danni dalla stessa subiti a seguito di errori od omissioni della progettazione, ove per errore od omissione di progettazione si intende *“l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.”*

3.2 Responsabilità extracontrattuale

La valutazione della responsabilità del progettista non si arresta a quella di natura contrattuale posto che, come sovente si verifica, il vizio o difetto dell'opera può cagionare un danno, personale o economico, oltre che al committente, anche a soggetti terzi estranei alla regolamentazione contrattuale, quali ad esempio i fruitori dell'opera medesima ovvero anche i semplici passanti che dalla rovina dell'immobile potrebbero essere danneggiati.

In queste ipotesi, certamente potrebbero trovare applicazione gli artt. 2043 e ss c.c.⁷ i quali sanciscono il diritto al risarcimento del danno qualora un soggetto ponga in essere un qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. Nel corso del tempo, peraltro, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 1669 c.c.⁸, originariamente nato come ipotesi

⁷ Secondo cui *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

⁸ Secondo cui *“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.”*

di responsabilità dell'appaltatore, anche al progettista⁹. È opportuno evidenziare che la giurisprudenza ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c. non soltanto da un punto di vista soggettivo ma anche sotto il profilo oggettivo, in relazione sia alla tipologia dei "gravi vizi" sia al tipo di intervento.

Sotto il primo aspetto, si rileva che la nozione di "gravi vizi" è stata progressivamente ampliata tanto da comprendere sia le deficienze costruttive vere e proprie sia le carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali, con l'ulteriore precisazione che fra i difetti di costruzione vanno compresi, non solo i casi di rovina parziale o totale dell'edificio ma anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato¹⁰. È evidente, quindi, che nella nozione vi rientrano anche le deficienze e le omissioni progettuali relative agli elementi non strutturali ed agli impianti che possono determinare limitazioni al godimento dell'opera ed alla sua funzionalità.

Quanto al tipo di intervento, in una recente sentenza¹¹, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto ed aderendo all'orientamento meno restrittivo, ha ritenuto che anche le opere aventi ad oggetto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi (e non solo la costruzione di un edificio *ex novo*) possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione riparata o modificata quanto in quella diversa e preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica. Ciò implica che la responsabilità si estende anche ai casi in cui il progettista sia chiamato a progettare nuovi elementi non strutturali ed impianti per edifici preesistenti affinché siano adattati alla disciplina antisismica e tale progettazione sia errata o carente.

L'estensione al progettista della disciplina prescritta dall'art. 1669 c.c. ha permesso, altresì, al danneggiato di superare lo scoglio dell'onere della prova con riferimento alla colpa la quale viene presunta, a dispetto, invece, di quanto previsto dall'art. 2043 c.c.¹² la cui disciplina impone al danneggiato di provare, oltre al danno e al nesso di causalità, anche l'elemento soggettivo.

Resta tuttavia ferma la limitazione di responsabilità del professionista di cui all'art. 2236 c.c., la quale secondo parte degli interpreti, risulta applicabile in via analogica anche alla responsabilità extracontrattuale, ricorrendo l'*eadem ratio* di tutela del professionista e l'identità contenutistica della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione dell'illecito (Frattini, 2015). Si ribadisce inoltre che il verificarsi dell'evento sismico, non si qualifica in sé quale evento di forza maggiore tale da escludere la responsabilità del progettista. Così come accade nell'ambito delle responsabilità contrattuali, posta la sussistenza di norme tecniche e giuridiche (le NTC 2018) aventi ad oggetto la disciplina volta a prevenire il danneggiamento e/o addirittura il collasso anche degli elementi non strutturali, è necessario valutare il comportamento tenuto dal professionista, ed in specie, il rispetto o meno di tali norme tecniche di settore e del bagaglio di conoscenze comuni alla categoria professionale.

È opportuno evidenziare, inoltre, che lo stesso potrebbe, peraltro, rispondere non soltanto in presenza di crollo o danneggiamento ma anche solo se sussistono vizi e difetti del progetto tali da determinare un "*evidente pericolo di rovina*", come espresso da Cass. Civ. Sez. II 04/06/2008 n. 14812 la quale ha inoltre rilevato che l'obbligatorietà della disciplina antisismica (all'epoca si riferiva alla L. 2 febbraio 1974, n. 643, ma i principi possono essere applicati anche alla nuova disciplina delle NTC 2018) "*per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l'attività edificatoria per prevenire il pericolo imminente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità mettano a repentaglio la vita umana. Dal carattere assoluto di tale presunzione deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere sconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, giacché egli non può né sindacare le prescrizioni normative e né sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti.*"

In sostanza, il Giudice delle leggi attribuisce alle norme che prescrivono le regole tecniche di costruzione il ruolo di parametro attraverso il quale valutare la diligenza del progettista, nel senso che il loro mancato rispetto determina certamente la responsabilità dello stesso. Vale anche il contrario? Il rispetto delle norme tecniche esclude, in sé, la responsabilità del professionista nonostante il verificarsi del danno ovvero del pericolo di rovina? Come sopra accennato si ritiene che, bisognerà valutare le

⁹ Cfr. Cassazione civile, sez. II, 09/11/2017, n. 26552 in *Guida al diritto* 2018, 11, 39 "L'ipotesi di responsabilità regolata dall'articolo 1669 del Cc in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione della cosa, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione." E ancora "Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso committente, ai sensi dell'articolo 1669 del Cc, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 del Cc -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato."

¹⁰ Cfr. Tribunale Pisa, 04/02/2019, n. 83 in *Redazione Giuffrè* 2019, Tribunale, Torino, sez. VIII, 29/01/2019, n. 429 in *Redazione Giuffrè* 2019, Cassazione civile, sez. II, 04/10/2018, n. 24230 in *Giustizia Civile Massimario* 2018.

¹¹ Cass. Civ. S.U. 27/03/2017 n. 7756.

¹² Sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 8520 del 12-04-2006.

circostanze del caso concreto ed applicare, oltre la disciplina di settore, anche le norme generali previste in materia di diligenza professionale.

Chiaramente, in tema di ripartizione di responsabilità, valgono anche per l'illecito extracontrattuale le norme di cui all'art. 7.2.3 delle NTC 2018 sopra riportate.

Da ultimo, merita un breve cenno la disciplina prescritta dal D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e in particolare quella dedicata alla responsabilità del produttore derivante da danni da prodotto. L'art. 103 comma 1 lettera d) individua nella categoria dei produttori responsabili anche “*gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti*”. Tale categoria è di incerta delimitazione e viene solitamente intesa in maniera molto ampia ricomprendendo anche i progettisti del prodotto, i soggetti incaricati di eseguire i test di sicurezza. Considerando che anche il concetto di prodotto è molto ampio (art. 115 Cod. Cons.: “*Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile*”) e che lo stesso può dirsi difettoso quando “*non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze*” (art. 117 Cod. Cons.), si può ipotizzare l'applicazione di tale disciplina anche con riferimento all'ipotesi di carenze progettuali degli elementi non strutturali e di rovina o collasso nell'ipotesi evento sismico.

4. Il danno risarcibile

Non può non menzionarsi, infine, una recente sentenza del Giudice di legittimità che affronta il tema del *quantum* dovuto dal progettista nell'ipotesi di vizi e difetti del progetto: “*il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perchè ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, nè è un danno conseguente all'illecito*”.¹³

Il principio trova applicazione tanto che si tratti di responsabilità contrattuale quanto che il comportamento si collochi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed evita, come espresso dalla stessa giurisprudenza, che si accordi al danneggiato un vantaggio indebito in violazione dell'art. 2041 c.c.

5. Bibliografia

Corte di Cassazione

Cass. Civ. 16.10.1961, n. 2169;

Cass. Civ. 22.3.1968, n. 905;

Cass. Civ. 22.4.1974, n. 1156;

Cass. Civ. 10.12.1974, n. 4159;

Cass. Civ. 7.2.1975, n. 475;

Cass. Civ. 8.4.1977, n. 1346;

Cass. civ. sez. II, 27.10.1984, n. 5509

Cass. Civ. 7.5.1988, n. 3389;

Cass. Civ. 21.7.1989, n. 3476;

Cass. Civ. 19.7.1993, n. 8033;

Cass. Civ. 22.12.1994, n.11067;

Cass. Civ. 28.1.1995, n. 1040;

Cass. Civ. 27.2.1996, n. 1530;

Cass. Civ. 5.8.2002, n. 11728;

Cass. Sez. Un. 28.07.2005, n. 15781;

Cass. Civ. Sez. I, 12.04.2006, n. 8520;

Cass. Civ. S.U. 27.03.2017, n. 7756;

Cass. Civ. sez. II, 09.11.2017, n. 26552;

Cass. Civ. sez. III, 21.06.2018, n.16323.

Frattoni M. (2014-2015) - Compendio di diritto civile, II Edizione 2014-2015, Nel Diritto Editore.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018), “Decreto 17 gennaio 2018: Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, G.U. n. 42 20/02/2018.

Perrone D., Nascimbene R. (2017) - Performance sismiche degli elementi non strutturali: considerazioni sulla domanda sismica e sui dati sperimentali attualmente disponibili, Progettazione Sismica – Vol. 8 N. 1, Anno 2017.

¹³ Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16323 in *Foro it.* 2018, 11, I, 3620 *NOTA (s.m.)* (nota di: MUSCILLO).



I PROGRAMMI DI CALCOLO
PIÙ DIFFUSI E LA PROFESSIONALITÀ
DI UN TEAM UNICO A SERVIZIO
DELL'INGEGNERIA STRUTTURALE



SAP2000

civile

SAFE

fondazioni e solai

CSiPlant

impianti e strutture

SCS

nodi acciaio

ETABS

edifici

CSiBridge

ponti

VIS

verifiche c. a.

I programmi CSi, mettono a vostra disposizione il frutto di oltre quarant'anni di ricerca e di attività professionale illustre. Lavorerete con la certezza di disporre degli unici programmi accettati senza riserve da amministrazioni, enti di controllo e clienti internazionali.

**STRUMENTO INTEGRATO
DI MODELLAZIONE, ANALISI
E VERIFICA DI STRUTTURE
IN ACCORDO ALLE NTC2018
E ALLE PRINCIPALI NORMATIVE
INTERNAZIONALI**

CSi Italia Srl

Galleria San Marco 4 - 33170 Pordenone
Tel. 0434.28465 - Fax 0434.28466
info@csi-italia.eu - www.csi-italia.eu